

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Regolamento

*per la disciplina dell'attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto*

luglio 1995

I N D I C E

- ART. 1 - GENERALITA' E FONTI NORMATIVE
- ART. 2 - ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO
- ART. 3 - PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 4 - AUTORIZZAZIONE
- ART. 5 - ATTIVITA' ESPLETATA DA UFFICI DI ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO O
DI CONCESSIONE
- ART. 6 - IDONEITA' PROFESSIONALE
- ART. 7 - CAPACITA' FINANZIARIA
- ART. 8 - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E PERSONALE
ESECUTIVO
- ART. 9 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E RELATIVA DOCUMEN-
TAZIONE
- ART.10 - DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.11 - DESPOSITO CAUZIONALE
- ART.12 - CONTRIBUTO "UNA TANTUM"
- ART.13 - TASSA DI CONCESSIONE E RINNOVO
- ART.14 - TRASFERIMENTO SEDE
- ART.15 - LOCALI
- ART.16 - REGISTRO GIORNALE
- ART.17 - RICEVUTE DI CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI CIR-
COLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO O DEL DO-
CUMENTO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA
- ART.18 - TARIFFE
- ART.19 - VIGILANZA
- ART.20 - SANZIONI

ART.21 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.22 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1

GENERALITA' E FONTI NORMATIVE

Ai sensi della Legge 8 Agosto 1991, n.264, le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sono attribuite alle Province.

La materia del settore è regolata, oltre che dalla legge sopraindicata, dal Decreto legislativo 30.4.1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada), dal D.P.R. 16.12.1992, n.495 (Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada), dalla Legge 4 Gennaio 1994, n.11 (Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi), dei Decreti, Circolari, Istruzioni e Direttive emanati dal Ministero dei Trasporti, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 2

ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla Legge n.264/1991 e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

2. La legge 8.8.1991, n.264, si applica anche alle attività di rilascio di certificazioni per conto di terzi ed agli adempimenti ad essa connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art.115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza per il disbrigo di pratiche automobilistiche.

3. L'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto è esercitata, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni

concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole; nello svolgimento di tale attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla legge n.264 del 1991.

ART. 3

PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese o da società autorizzate dalla Provincia.

2. Visto il decreto del Ministro dei Trasporti del 9 Dicembre 1992 considerata la situazione esistente alla data del 31.12.1992 il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio di attività di consulenza, previsto dall'art.2, comma 1°, dalla Legge 264/91, è così definito:

numero	parco auto- veicoli	numero massimo agenzie	numero agenzie esistenti	numero nuove agenzie autoriz.li	
Comuni	anno 1991	(v/2400)			

Circondario FORLI'	15	111.282	46	27	19

Circondario CESENA	15	102.405	43	42	1

Circondario RIMINI	20	152.568	64	54	10

=====

v = numero dei veicoli circolanti immatricolati nella zona;
- natanti

3. Il numero massimo delle agenzie, a livello provinciale e circondariale viene definito ogni triennio in rapporto al numero dei veicoli circolanti immatricolati nella Provincia, sulla base dei dati forniti dal P.R.A..

ART. 4

AUTORIZZAZIONE

1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'articolo 3, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata al titolare dell'Impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) - sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea residente in Italia;

b) - abbia raggiunto la maggiore età;

c) - non abbia riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648/Bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art.2 della legge 15 dicembre 1990, n.386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

d) - non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

e) - non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

f) - sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art.5 della Legge 264/91;

g) - disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria;

h) - presenti ricevuta del deposito cauzionale, del versamento "una tantum" e della tassa di concessione governativa;

2. nel caso di Società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla Società.
A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:

a) - da tutti i Soci, quando trattasi di Società di persone;

b) - dai Soci accomandatari, quando trattasi di Società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

c) - dagli Amministratori, per ogni altro tipo di Società.

3. Nel caso di Società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2. Le Società devono dimostrare la disponibilità di idonei locali di cui alla lettera g) e presentare le attestazioni di versamento di cui alla lettera h) del comma 1.

4. Per effetto di quanto disposto dall'art.2249, comma 1^o, del Codice Civile, non è consentito il rilascio di autorizzazione, neppure ai sensi dell'art.21 del presente Regolamento, a Società esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che non siano costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi 3 e seguenti del titolo V, libro V, del Codice Civile (Società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, per azioni ed a responsabilità limitata).

5. Le licenze rilasciate dalla Questura antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 264/91 vengono convertite in autorizzazioni provinciali ai sensi degli artt. 1 e 2 delle disposizioni transitorie del presente regolamento.

6. Nel caso in cui il numero degli studi operanti alla data di entrata in vigore della legge 264/91 risultasse inferiore al numero programmato di autorizzazioni di cui all'art.3 del presente regolamento, verranno rilasciate un numero di autorizzazioni pari alla differenza tra il numero degli studi già operanti ed il numero di autorizzazioni

programmate.

7. Nel rilascio di nuove autorizzazioni si seguirà l'ordine cronologico della data di presentazione della domanda; ove, peraltro, il richiedente avesse conseguito l'attestato di cui al comma 1°, punto f), del presente articolo, in data successiva, quest'ultima sarà considerata quella utile ai fini dell'ordine di priorità.

8. Il rilascio dell'autorizzazione compete al Dirigente del Settore preposto della Provincia.
Per l'esercizio delle attività istruttorie e di vigilanza, il Dirigente di Settore si avvale dei collaboratori provinciali e/o di agenti di Polizia Provinciale, utilizzando gli strumenti di accertamento e di controllo ritenuti opportuni.

ART. 5

ATTIVITA' ESPLETATA DA UFFICI PUBBLICI NON ECONOMICI DIRETTAMENTE O IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO O DI CONCESSIONE

1. L'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge n.264/1991, effettuata direttamente dall'ente pubblico non economico secondo le leggi e i regolamenti anteriori all'entrata in vigore della predetta legge, è regolato dall'art.337, comma 5, del D.P.R. 16.12.1992, n.495.

2. L'attività di consulenza di cui all'art.2 del presente Regolamento, esercitata da uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Clubs costituiti successivamente alla data del 5 Settembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla Legge n.264/1991. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni, su richiesta dell'Automobile Club competente, direttamente a tale Ente in relazione agli Uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purchè i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento, nonchè dell'attestato di idoneità professionale.
All'Automobile Club competente si applica l'art. 9 della Legge n.264/1991.

3. Gli uffici di cui al comma 2 rilasciano la ricevuta prevista dalla legge 8 Agosto 1991 n.264, art.7.

4. In caso di violazione di norme relative all'esercizio di detta attività, agli uffici in regime di convenzionamento o di concessione degli Enti Pubblici non economici, si applicano le sanzioni di cui all'art.20 del presente Regolamento.

ART. 6

IDONEITA' PROFESSIONALE

1. Per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è richiesto l'attestato di idoneità professionale, rilasciato dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione del Ministero dei Trasporti, dell'art. 5 della Legge n.264/1991, come modificato dalla legge 11/1994.

ART. 7

CAPACITA' FINANZIARIA

1. Le Imprese individuali e le Società che richiedono alla Provincia un'autorizzazione per iniziare ex novo attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o che subentrano ad altri dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

- a) - Aziende o Istituti di Credito;
- b) - Società Finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

2. l' attestazione, effettuata secondo lo schema allegato al Decreto del Ministro dei Trasporti in data 9.11.1992, deve avere riferimento ad un importo pari a lire 100.000.000= e non può, per raggiungere la somma richiesta, essere effettuata frazionatamente da più Istituti di credito o Società finanziarie, in quanto ciò contravverrebbe ai

criteri informativi che sottostanno alla dimostrazione del requisito.

ART. 8

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E PERSONALE ESECUTIVO

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'Impresa individuale ovvero, in caso di Società, sui soci in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

2. Per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, l'Impresa o la Società può avvalersi di dipendenti in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento.

3. Il titolare di Impresa individuale, i Soci in caso di società ed il personale dipendente adibito ad adempimenti anche puramente esecutivi presso uffici pubblici, dovranno essere dotati, per l'accesso ai suddetti uffici, di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.

ART. 9

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

La domanda per ottenere l'autorizzazione dovrà essere redatta in carta legale, con firma autenticata, ed indirizzata al Presidente della Provincia di Forlì. Nella domanda dovranno essere indicati, per il richiedente responsabile professionale dell'Impresa:

- luogo e data di nascita
- residenza
- cittadinanza
- codice fiscale

ed inoltre

- denominazione e sede dell'Impresa
- partita I.V.A.

- generalità e codice fiscale dell'eventuale personale che potrà svolgere adempimenti puramente esecutivi presso uffici pubblici.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) - dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 Gennaio 1968, n.15, comprovante data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza; i cittadini di Stato estero, membro della Comunità Europea, devono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare;

b) - certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia, in carta semplice (uso antimafia);

c) - visura camerale (non richiesta per le nuove Ditte individuali, le quali, peraltro, dovranno presentarla entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione della Provincia);

d) - certificato di idoneità professionale in copia autenticata;

e) - planimetria, redatta da tecnico abilitato, relativa ai locali aventi i requisiti di cui al punto 2, art. 1, del Decreto del Ministro dei Trasporti in data 9.11.1992;

f) - certificato, rilasciato dal Comune, di conformità dei locali adibiti all'attività di consulenza ed in funzione di tale specifica destinazione, agli strumenti urbanistici ed ai Regolamenti Comunali;

g) - attestato di capacità finanziaria.

ART.10

DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Conseguono, a domanda, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto coloro che, all'entrata in vigore della L.264/91, abbiano esercitato l'attività da almeno tre anni, anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale, purchè in possesso della licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art.115 del R.D. 773/31.

2. Conseguono, altresì, a domanda, l'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività di consulenza coloro che, alla data di entrata in vigore della L.264/91, non abbiano maturato i tre anni di effettivo esercizio, anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale, purchè dimostrino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sezione utile.

I medesimi soggetti possono proseguire l'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione.

3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.3 L.264/91 in sostituzione di quella del dante causa. Contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti da parte del richiedente.

4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare dell'Impresa individuale, in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all'art.10 della Legge 264/1991, così come modificato dalla Legge n.11/1994, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 6 del presente Regolamento. Qualora gli eredi o gli aventi causa pongano in essere la trasformazione della Ditta individuale in una Società avente o meno personalità giuridica, si applicano le disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.

5. Nel caso di Società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del socio o dell'Amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all'art. 10 della Legge 264/1991 così come modificato dalla Legge n.11/1994, l'attività può essere proseguita provvisoriamente, per lo stesso periodo di cui al comma precedente, periodo entro il quale un altro socio o un altro Amministratore deve dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità

professionale.

6. Il decesso, l'incapacità fisica o giuridica del titolare dell'Impresa individuale, del socio o dell'Amministratore di Società, in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all'art.10 della Legge 264/1991 così come modificato dalla legge n.11/1994, costituiscono motivate e gravi esigenze ai sensi del precedente comma 2.

7. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una Società, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale, deve essere comunicata alla Provincia, che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della Società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

8. Nell'ipotesi di trasformazione da Ditta individuale a Società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dall'art.4 del presente regolamento e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

9. Se varia la sola denominazione dello studio di consulenza, senza alcuna modifica sostanziale di esso, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

10. In caso di rinuncia all'autorizzazione, deve essere presentata una dichiarazione (in carta legale e con firma autenticata del titolare) indirizzata alla Provincia, con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa. A tale atto occorre allegare il decreto di autorizzazione (in originale).

11. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione (con firma autenticata) del precedente titolare.

12. Oltre che per i casi di revoca precedentemente

disciplinati, l'autorizzazione cessa, altresì:

- per morte del titolare in mancanza di eredi;
- per revoca disposta dalla Provincia nei casi previsti dall'art.20;
- per espressa rinuncia.

ART. 11

DEPOSITO CAUZIONALE

L'entità della cauzione pecuniaria, di cui all'art.3, comma 4, della legge n.264/1991 ed al conseguente Decreto del Ministero dei Trasporti del 17 Febbraio 1993, è fissata in lire 5.000.000=, da versarsi, nell'interesse della Provincia, in uno dei modi previsti dalla L.348/82:

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art.54 del regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la contabilità generale dello stato, approvato con R.D. 827/24, e successive modificazioni e integrazioni.

b) da fidejussione bancaria rilasciata alle aziende di credito di cui al R.D. 375/86, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. dalle Leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1959, n.449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il ramo cauzioni o il ramo credito e disponga del margine di solvibilità previsto dagli articoli 35 e seguenti della Legge 10 Giugno 1978, n.295, e tale margine ammonti, nell'ultimo esercizio, ad almeno lire otto miliardi. Detto importo è ridotto a lire quattro miliardi per le società che non esercitano rami diversi da quelli credito e cauzioni. Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato curerà la redazione annuale dell'elenco dalle imprese di assicurazione che presentino i requisiti predetti e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le condizioni ed i limiti suindicati si applicano alle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo cauzioni in data successiva a quella di entrata in vigore della presente Legge. Le imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in data anteriore dovranno adeguare il margine di solvibilità ai limiti predetti entro

cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge. Durante tale periodo sono inserite nell'elenco innanzi previsto a condizione che siano in regola con le disposizioni che disciplinano le riserve tecniche ed il margine di solvibilità.

Il deposito può essere svincolato esclusivamente con il consenso della Provincia.

I buoni depositati della cauzione devono essere sostituiti con altri di pari importo e della stessa specie alla loro scadenza affinché venga mantenuta la continuità della garanzia prestata.

In tutti i casi in cui vi sia modifica della titolarità dell'impresa di consulenza operante (per trasformazione del soggetto o per subentro a seguito di cessione aziendale sia inter vivos che mortis causa) e rilascio di nuova autorizzazione provinciale, il deposito cauzionale deve essere costituito ex novo - a nome della nuova titolarità - previo svincolo del deposito esistente.

ART. 12

CONTRIBUTO "UNA TANTUM"

L'importo del contributo una tantum, previsto dall'art'8, comma 4, della legge n.264/1991, e le modalità di versamento dello stesso sono determinati con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro.

ART. 13

TASSA DI CONCESSIONE E RINNOVO

La tariffa della tassa di concessione governativa per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art.4 è determinata ai sensi dall'art.86 d.m. 20.8.92, salvo diverse disposizioni.

Entro 30 giorni dal pagamento della tassa annuale di rinnovo, le Imprese e le Società che esercitano l'attività disciplinata dal presente Regolamento dovranno far pervenire alla Provincia la ricevuta relativa al suddetto versamento.

ART. 14

TRASFERIMENTO SEDE

Il trasferimento della sede, purchè avvenga nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'art.3 del presente Regolamento, verrà consentito, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali, mediante rilascio di specifico nulla-osta, con presa d'atto e aggiornamento dell'autorizzazione.

Il trasferimento della sede del centro non comporta la decadenza dell'autorizzazione originaria, ma verrà apposta alla stessa l'indicazione della nuova sede.

Questa annotazione viene apposta solo a seguito di istruttoria volta ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Regolamento, l'assenza di cause ostative e di quelli di abitabilità e igienico-sanitari.

ART. 15

LOCALI

1. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) e degli Automobile Clubs possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'A.C.I. stesso. Nei locali sede degli uffici delle Società e delle Imprese che esercitano l'attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.

2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3. Tali locali devono comprendere:

- a) - un ufficio ed un archivio di almeno 30 m. quadri di superficie complessiva, con non meno di 20 m. quadri utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi.
L'ufficio, areato ed illuminato, deve essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
- b) - servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.

4. Qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, o attività inerente alle pratiche amministrative ai sensi del R.D. 773/31 i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al comma precedente.

ART. 16

REGISTRO GIORNALE

Il titolare dell'Impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di Società, gli amministratori redigono un registro giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce.

Il registro giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile.

Il registro giornale è tenuto a disposizione delle

autorità competenti per il controllo, nonchè delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

ART. 17

RICEVUTE DI CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO O DEL DOCUMENTO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA

1. L'Impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni, venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilascia all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei Trasporti dell'8.2.1992, che sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio; la predetta ricevuta non può essere prorogata, ma può essere rinnovata, solo nel caso in cui l'ufficio competente non abbia potuto provvedere. La data di rilascio della ricevuta deve essere contestualmente annotata sul registro giornale.

2. L'Impresa o la Società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve porre a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto del documento consegnato.

ART. 18

TARIFFE

1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con Decreto del Ministero dei Trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata dal Ministero stesso.

2. Le tariffe minime e massime di cui al comma precedente e quelle praticate dall'Impresa o dalla Società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riportate su tabella timbrata dalla Provincia (che ne conserva copia), devono essere permanentemente affisse nei locali, ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.

ART. 19

VIGILANZA

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento ai sensi dell'art. 9 della Legge 8 Agosto 1991, n.264, viene svolta dal personale della Provincia, all'uopo incaricato e munito di apposita tessera di riconoscimento, mediante ispezioni presso le rispettive sedi.

2. I controlli tendono ad accertare:

- a) - la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- b) - l'osservanza delle tariffe;
- c) - la regolarità della tenuta del registro giornale e del rilascio delle ricevute e degli estratti di cui al precedente art.17;
- d) - la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stata autorizzata.

ART. 20

SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla legge 24.11.1981, n.689 e, per la parte relativa ai punti 3 e 4 del capoverso successivo, dal titolo VI° del

Decreto Legislativo 30.4.1992, n.285, che dispone, altresì, la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

In caso di accertata violazione delle norme del presente regolamento, il Presidente della Provincia, previa istruttoria avviata d'ufficio anche su iniziativa dei Comuni, emana i conseguenti provvedimenti sanzionatori:

- 1) - Ove siano rilevate irregolarità nell'esercizio dell'attività o inosservanza delle tariffe stabilite, viene inoltrata formale diffida.
- 2) - Qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza diffida si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
In caso di sospensione dell'autorizzazione è consentito al titolare il proseguimento dell'attività di consulenza esclusivamente per le pratiche in corso e fino al loro compimento.
- 3) - Chiunque abusivamente rilascia le ricevute di cui all'art. 17, comma 1, del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000= a lire 400.000=. Qualora il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative sono applicate dal Giudice congiuntamente alla pena.
- 4) - Le Imprese o Società di consulenza che, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'articolo 17, comma 2, del presente Regolamento, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila e lire quattrocentomila.
- 5) - Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da lire cinque milioni e lire venti milioni. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale, si applica l'articolo 348 del codice penale.

- 6) - Quando vengano meno i requisiti di cui all'art.4 del presente Regolamento o quando siano accertati gravi abusi, l'autorizzazione è revocata. Conseguentemente all'accertamento di gravi abusi, si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

ART. 21

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Coloro che al 5 Settembre 1991 (data di entrata in vigore della Legge 8 Agosto 1991, n.264) esercitavano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestivano in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Clubs, uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale.

2. Coloro che al 5 Settembre 1991 (data di entrata in vigore della Legge 8 Agosto 1991, n.264) non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale, purchè attestino di aver frequentato con profitto, nella prima o nella seconda sessione utile, il prescritto corso di formazione professionale, organizzato secondo le modalità stabilita con Decreto del ministro dei Trasporti.

I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione della Provincia.

3. Al fine del rilascio delle autorizzazioni di cui ai

commi 1 e 2 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di idoneità dei locali e di adeguata capacità finanziaria, fatte salve le ipotesi contemplate dai successivi commi.

4. LOCALI - I criteri stabiliti dal presente Regolamento non si applicano ai locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data del 5 Settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del R.D. 8 Giugno 1931, n.773.

I criteri stabiliti dal presente Regolamento si applicano anche alle Imprese o Società che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prima dell'entrata in vigore della Legge 8 Agosto 1991, n.264, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data del 16.12.1992.

5. CAPACITA' FINANZIARIA - La dimostrazione di tale requisito non è richiesta agli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data del 5 Settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del R.D. 8 Giugno 1931, n. 773.

La dimostrazione di tale requisito è richiesta per gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, pur esercenti l'attività alla data del 5 Settembre 1991, abbiano posto in essere a decorrere dal 16 Dicembre 1992 (data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dei Trasporti 09.11.1992) trasformazioni o variazioni societarie.

6. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento o, comunque, non oltre 30 gg. dall'adozione del D.M. che ne determina l'importo, il titolare dell'Impresa o la Società, di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono tenuti a versare il contributo una tantum previsto dall'art. 8 della Legge 264/91, a pena di decadenza dell'autorizzazione.

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della intervenuta esecutività del provvedimento consiliare con il quale è stato approvato.